



CITTÀ DI MANFREDONIA
Sesto Settore Urbanistica e S.U.E.
Servizio Vigilanza e Abusivismo Edilizio

Riferimento pratica:
Verbale n.49/15 Vigili Urbani
n. 37863/2015 (acquisizione protocollo comunale)
Diff. Dem.n 95/2015

REG. Ord. Ing. n. 2 /2019

Ordinanza ingiunzione di pagamento (L. n. 689/1981)

IL DIRIGENTE

Visto il rapporto del Comando di Polizia Locale n. 49 del 21/10/2015, acquisito al protocollo comunale n. 37863 in data 26/10/2015, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 27 quarto comma del DPR 380/01 e s.m.e i., veniva contestata alla Ditta Omissis nato a Omissis il Omissis ed ivi residente a Omissis , l'esecuzione, in assenza di Permesso di Costruire presso l'immobile ubicato in Omissis quinto piano la seguente opera abusiva: "Trasformazione di un loggiato, già autorizzato con Permesso di Costruire n. 43 del 06/05/2015, in un vano ad uso residenziale di mt. 8,80 x mt. 3,20 ed alto mt. 2,76- 2,95 adibito a cucina con relativi impianti tecnologici;

Vista l'ingiunzione alla demolizione n. 95 del 18/11/2015 con la quale si ordinava al sig. Omissis di demolire le opere di cui al verbale n. 49 del 21/10/2015, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento stesso avvenuta il 23/11/2015;

Vista l'istanza dell'11/02/2016 acquisita al prot. com.le n. 5140 con la quale il sig. Omissis chiedeva il titolo abilitativo in sanatoria per le opere abusive realizzate ed oggetto di verbale di violazione edilizia n. 49 del 21/10/2015;

Vista la nota 25/02/2016 con la quale il Comando di Polizia Locale riferiva della mancata ottemperanza all'ingiunzione alla demolizione n. 95/2015, accertata con sopralluogo di pari data;

Visto il provvedimento dirigenziale di demolizione d'ufficio n. 12 del 26/02/2016 notificato in data 01/03/2016 dove si evidenziava l'insanabilità delle opere di cui all'ingiunzione n. 95/2015 in quanto le stesse si ponevano in contrasto con le norme di PRG e le relative NTA;

Vista la nota del 19/07/2016 acquisita al prot. com.le n. 26549 con la quale il sig. Omissis chiedeva l'annullamento in autotutela della Determinazione dirigenziale n. 95 del 04/11/2015;

Vista la nota del 28/10/2016 acquisita al prot. com.le n. 40743 con la quale il sig. Omissis presentava osservazioni sulla legittimità della Determinazione dirigenziale n. 95/2015;

Vista la nota dell'08/11/2016 prot. com.le n. 42001 con la quale, in riscontro alla su citate note, quest'Ufficio rigettava la richiesta di annullamento in autotutela della Determinazione dirigenziale n. 95 del 18/11/2015 esplicitando ampiamente le motivazioni di tale rigetto e ribadendo la non sanabilità delle opere oggetto di istanza di sanatoria prot. com.le n. 5140 dell'11/02/2016;

Letta la nota del 25/11/2016 acquisita al prot. com.le n. 44397 presentata dal sig. Omissis e non ritenendo che la stessa abbia apportato elementi nuovi e/o rilevanti ai fini decisori;

Visto il provvedimento prot. n. 8237 del 04/03/2019 di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione n. 95 del 18/11/2015 e di applicazione di sanzione pecuniaria ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 del DPR 380/01 e dell'art. 3 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 02/08/2016, regolarmente notificato in data 04/03/2019;

Vista la nota prot. com.le n. 12036 del 01/04/2019 con la quale il sig. Omissis presentava scritti difensivi contro il provvedimento di accertamento d'inottemperanza e applicazione di sanzione pecuniaria sopra citato e chiedeva l'audizione personale ai sensi dell'art. 18 della L. n. 681/89;

Vista la nota prot.com.le n. 17006 del 10/05/2019 con la quale si convocava il sig. Omissis presso la sede comunale per il giorno 17/05/2019 per la richiesta audizione;

Visto il verbale di audizione della parte del 17/05/2019 depositato agli atti d'Ufficio;

Tenuto conto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01, "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra €2.000,00 euro e €20.000,00 salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è sempre irrogato nella misura massima";

Atteso che in data 02.08.2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie agli autori degli abusi edilizi in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione estendendolo anche alle opere di cui agli artt. 33 e 35 D.P.R. 380/2001;

Ritenuto che nel caso in questione trova applicazione il comma 2 dell'art. 3 del su detto Regolamento che prevede l'irrogazione della sanzione in misura proporzionale in funzione della natura e tipologia degli abusi commessi sulla base dei criteri indicati nella tabella allegata allo stesso articolo;

Ritenuto che il provvedimento dirigenziale di applicazione di sanzione pecuniaria contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità e che è stato regolarmente notificato ai sensi di legge al trasgressore, come sopra generalizzato;

Considerato che gli scritti difensivi presentati da sig. Omissis con la nota sopra citata e le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione personale della parte non apportano elementi nuovi e/o decisivi ai fini della presente determinazione in quanto, così come ampiamente specificato sia nel verbale di violazione edilizia sia nei provvedimenti dirigenziali d'ingiunzione alla demolizione e di demolizione d'ufficio, l'intervento di cui trattasi consiste nella trasformazione di un loggiato, autorizzato con Permesso di Costruire n. 43 del 06/05/2015, in un vano ad uso residenziale adibito a cucina con i relativi impianti tecnologici;

Precisato che i provvedimenti dirigenziali d'ingiunzione alla demolizione n. 95 del 18/11/2015 e di demolizione d'ufficio n. 12 del 26/02/2016 non risultano impugnati nei termini di legge e nelle sedi competenti;

Precisato altresì, in relazione agli scritti difensivi presentati e alle dichiarazioni fatte in sede di audizione personale in merito al "quantum" della sanzione amministrativa pecuniaria, che la stessa è stata determinata sulla base dei parametri fissati nella tabella allegata all'art. 3 del Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 28 del 02/08/2016, in particolare sulla base della tipologia A.2) – Interventi che hanno comportato aumento di superficie - che quantifica la sanzione pecuniaria in € 200 per ogni mq. di opera realizzata e non assentita;

Ritenuto pertanto di dover adottare ordinanza ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981;

Rilevato che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale anticorruzione;

Vista la legge n.689/1981 e il DLgs. n. 150/2011;

Vista la legge n. 241/1990;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod. ed integr.;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie agli autori degli abusi edilizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02/08/2016;

ORDINA

al sig. Omissis nato a Omissis il Omissis ed ivi residente al Omissis di pagare, la somma di € 5481,00 (Euro cinquemilaquattrocentottantuno) quale sanzione pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del "Regolamento comunale per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi",

INGIUNGE

alla ditta sopra citata di provvedere al pagamento della somma di 5481,00 (Euro cinquemilaquattrocentottantuno) entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza mediante:

- versamento sul c/c postale n. 1039408339 intestato a "Comune di Manfredonia Servizio Tesoreria" o bonifico bancario intestato a "Comune di Manfredonia Servizio Tesoreria" presso la Banca Popolare di Milano Codice IBAN IT82-A-05584-78450-000000014307 indicando nella causale "Ordinanza ingiunzione di pagamento per inottemperanza ingiunzione alla demolizione n. 95 del 18/11/2015 – CAP. ENTRATA 1756 Proventi sanzioni abusi edilizi art. 31 c. 4 bis D.P.R. n. 380/2001";

- bonifico bancario intestato a "Comune di Manfredonia Servizio Tesoreria" presso la Banca Popolare di Milano Codice IBAN IT82-A-05584-78450- 000000014307;

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione all'Ufficio "Vigilanza e Abusivismo Edilizio" del Sesto Settore "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procederà all'esecuzione forzata prevista dall'art. 27 della L. 689/81 con le maggiorazioni previste dal medesimo articolo

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi e con le modalità di cui all' art. 22 della L. 689/1981 e dell'art. 6 del DLgs. n. 150 del 01/09/2011;

DISPONE

che copia del presente atto

- venga notificata, nelle forme di legge al sig. Omissis nato a Omissis il Omissis ed ivi residente a Omissis ;
- venga trasmessa al 4° Settore "Economico - Finanziario" del Comune di Manfredonia come previsto dall'ultimo comma dell'art 6 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 02/03/2016, per gli adempimenti di competenza.

Manfredonia, **7 giugno 2019**

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda